



A TUTTE LE STRUTTURE UIL

Data: 25 gennaio 2022

Congedo parentale SARS CoV-2

Il c.d. *Decreto fiscale* (Decreto legge n. 146/2021), all'art. 9, comma 2, ha introdotto, a partire dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la misura del **Congedo parentale SARS CoV-2**, successivamente prorogata, al 31 marzo 2022 (fine dello stato di emergenza nazionale), dall'art. 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il c.d. *Decreto Natale*.

Riportiamo di seguito una **tabella esemplificativa sul funzionamento del Congedo parentale SARS CoV-2.**

CONGEDO PARENTALE SARS COV-2			
A CHI SPETTA	Per i genitori lavoratori (anche affidatari o collocatari)	A un genitore alternativamente all'altro	Dipendenti
			Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
			Autonomi, iscritti all'INPS
PER CHI	Per la cura dei figli		Minori di anni 14, conviventi
			Di età compresa tra i 14 e i 18 anni
			Di qualunque età, conviventi o no, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge n. 104/1992)

PER QUANTO TEMPO	Per il periodo (tutto o in parte) relativo alla durata		Dell'infezione da SARS CoV-2 del figlio
			Della quarantena del figlio, disposta dal DdP della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto
			Della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o della chiusura dei centri diurni assistenziali
COMPENSO	Indennità (per il periodo di astensione lavorativa del genitore)	<i>Con contribuzione figurativa</i>	<p>Per genitori lavoratori dipendenti: 50% della retribuzione o del reddito, a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente. Si può chiedere a ore o in giorni</p> <p>Per genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: <u>per ciascuna giornata</u> indennizzabile, indennità pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità</p> <p>Per genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS: <u>per ciascuna giornata</u> indennizzabile, indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto</p>
		<i>Senza contribuzione figurativa</i>	Per genitori lavoratori con figli di età compresa tra i 14 e i 18 anni: nessuna corresponsione di retribuzione o indennità, ma divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

Si ricorda che la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dei lavoratori dipendenti può essere presentata anche per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.

A seguito dell’introduzione di tale misura e della proroga successiva, l’INPS ha pubblicato messaggi e circolari che forniscono istruzioni più dettagliate per poterne usufruire. Per chi vuole approfondire, i documenti da prendere a riferimento sono i seguenti:

- [Circolare n. 189 del 17/12/2021](#), che fornisce chiarimenti sui requisiti, durata, situazioni di compatibilità/incompatibilità, etc. del Congedo parentale SARS CoV-2;
- [Messaggio n. 4564 del 21/12/2021](#), che fornisce indicazioni sulla procedura per la presentazione delle domande per i lavoratori dipendenti;
- [Messaggio n. 74 del 8/01/2022](#), che, alla luce della proroga al 31 marzo 2022 del Congedo parentale SARS CoV-2, chiarisce che si confermano le indicazioni contenute nella circolare e nel messaggio precedenti;
- [Messaggio n. 327 del 21/01/2022](#), che fornisce indicazioni sulla procedura per la presentazione delle domande per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.